



ASSOCIAZIONE FORENSE BOLOGNA

**“SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA
IN MATERIA DI DEONTOLOGIA FORENSE E DIRITTO PROCESSUALE
PENALE”**

***“COMUNICAZIONE MEDIATICA E
PROCESSO PENALE”***

Denominazione: Associazione Forense Bologna, Via Ugo Bassi n. 15
Bologna;

Natura giuridica: Associazione senza scopo di lucro, creata
esclusivamente per finalità formative gratuite a cui aderiscono avvocati
e praticanti legali del Distretto di Corte di Appello di Bologna;

Sede legale: Via Ugo Bassi n. 15, 40121, Bologna;

Partita IVA: 03743930715;

Segreteria organizzativa: Avv. Matteo Murgo, del Foro di Bologna;

Telefono: 051/234963;

Fax: 051/234963;

E-mail: studiolegalemurgo@hotmail.it

Luogo: Tribunale di Bologna, Via Farini n. 1, Aula Primo Zecchi (piano primo);

Data: venerdì 13 aprile 2018

Ora: dalle 15.00 alle 19.00

Tipologia evento: seminario di riflessione giuridica.

PROGRAMMA:

Relazione introduttiva e mediazione: Avv. Matteo Murgo,
Presidente Associazione Forense Bologna.

Relatori: (in ordine alfabetico):

- 1) **Gilberto Dondi, Giornalista “Il Resto del Carlino Bologna”;**
- 2) **Avv. Giosuè Naso del Foro di Roma;**
- 3) **Avv. Alessandro Pellegrini del Foro di Bologna;**

PRESENTAZIONE

Alla base del fenomeno ormai noto come “processo mediatico” si pone il conflitto, difficilmente superabile, tra diritti contrapposti: il diritto di cronaca giudiziaria, da un lato, e dall’altro i diversi diritti che fanno capo a chi lo subisce (vita privata, riservatezza, presunzione di innocenza), oltre a più generali istanze di imparzialità del giudizio.

La spettacolarizzazione della realtà processuale insegue spesso verità emotive, diverse da quella storica e processuale, e forma un convincimento collettivo destinato a radicarsi al punto che, se la sentenza non soddisfa le aspettative, si insinua il dubbio che la decisione sia ingiusta.

La verità storica non sempre coincide con quella processuale ed ancor meno con quella mediatica che ha un palcoscenico e un linguaggio diverso da quelli del processo. Offrire il processo allo sguardo mediatico senza la mediazione del rituale giudiziario significa spesso, mandare in scena uno spettacolo dell’assurdo che indebolisce giustizia

ed informazione, pilastri delle democrazie liberali e non contribuisce a svelare il mistero del processo penale. Oggi i grandi casi giudiziari vengono analizzati e vivisezionati dai media creando due processi: uno mediatico, nel quale si giunge frettolosamente ad una conclusione ed uno tradizionale dettato dalle regole procedurali. Si ha così un ovvio condizionamento dell'opinione pubblica che rischia di vanificare lo sforzo di chi cerca la verità.

La comunicazione in materia giudiziaria tende oggi, in maniera più o meno consapevole, non tanto ad informare l'opinione pubblica su ciò che accade nei procedimenti penali, quanto a formarla, il che significa prendere posizione sul merito del processo. Da una prospettiva incentrata sul controllo del popolo sulla amministrazione della giustizia si è scivolati ad un'altra: il popolo, tramite i mezzi di comunicazione di massa, ambisce esso stesso a giudicare e, così facendo, rischia di condizionare il comportamento dei soggetti del processo. Ma gli effetti distorsivi si producono altresì su coloro che sono coinvolti, a diverso titolo, nello svolgimento del rito in quanto pure essi fruitori dei mezzi di comunicazione di massa. Da qui il pericolo che possa esserne condizionato, indirettamente, il libero convincimento del giudice: in breve, che possa uscirne compromessa l'imparzialità dell'organo giudicante.

Il fenomeno dipende, in una certa misura, dall'evoluzione tecnologica registratesi nell'ultimo trentennio, ma ancora oggi una buona fetta dell'informazione giudiziaria continua a passare attraverso i giornali quotidiani, anche se la relativa fruizione viene veicolata da dispositivi elettronici di varia natura (si pensi ai tablet). Ma è nell'ambito della comunicazione televisiva che più si avverte lo scostamento da un passato ancora prossimo. Nell'ultimo ventennio si è sviluppata sulle reti quello che potrebbe chiamarsi, con una buona dose di ottimismo, una riflessione collettiva sui casi giudiziari e che, in chiave di

accentuato pessimismo, va sotto il nome di circo mediatico-giudiziario essendo divenuta inarrestabile la diffusione di talk show dedicati ai casi giudiziari. Non basta. Da ultimo, si sono occupati del tema i social networks che, specie nella formula mirata dei personal media, paiono destinati a prendere il sopravvento su tutti gli altri media in ambito giudiziario.

Nel sistema interno esistono delle norme a garanzia di un sano processo, si pensi all'art. 114 c.p.p. che al II comma sancisce il divieto di pubblicazione degli atti non coperti dal segreto, fino a quando non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare, e all'art. 329 I comma c.p.p. che stabilisce che gli atti di indagine compiuti dal P.M. o dalla P.G. sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza, e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Con tali norme si cerca all'interno della giurisdizione penale di contemperare esigenze contrapposte, quali il diritto di cronaca, di critica e di informazione (art. 21 Cost.) e il diritto ad un giusto processo, svolto nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale (art. 111 Cost.). Questo impianto normativo fa però fatica ad opporsi alle incursioni dei mezzi di comunicazione moderna, che sono sempre più invasivi. La pressante attenzione dedicata dai media alle vicende giudiziarie, determina frequentemente una disapplicazione delle norme poste a tutela del segreto (artt. 114 e 329 c.p.p.), assumendo per così dire la parvenza di una consuetudine abrogatrice. Ne consegue perciò non più un bilanciamento di interessi tra esigenze contrapposte, ma uno spostamento a favore del diritto di cronaca a svantaggio delle esigenze di giustizia e dei diritti degli imputati.

La debolezza del sistema emerge all'evidenza dalla disposizione derogatoria di cui al comma 7 dell'art. 114 c.p., norma di chiusura dei

“Divieti di Pubblicazione” che ammette espressamente, in modo contraddittorio, la pubblicabilità del contenuto di atti non pubblicabili: trascurando, in definitiva, che il comune cittadino costruisce il proprio giudizio – o pregiudizio – sul contenuto degli atti, non certo sulla forma che essi rivestono nella sede di pubblicazione.

Il prospettato disequilibrio interno risulta palese anche in ambito comunitario, ove il *freedom of expression* soffre limitazioni molto flebili in relazione all’informazione giornalistica.

Sotto il versante sovranazionale, la tutela connessa all’informazione giudiziaria risulta regolamentata dall’art. 10 CEDU e dall’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali UE. Nella Raccomandazione 2003(13) del Consiglio d’Europa su “informazioni e procedimenti penali” adottata il 10/07/2003 dal Consiglio dei Ministri degli Stati membri del Consiglio di Europa, sono indicati principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali, a cui il sistema dovrebbe ispirarsi.

Sul versante deontologico disciplinare, la L. 269/2006 ha riformato in modo organico la materia della deontologia giudiziaria, sostituendo la precedente normativa che risaliva al 1946.

Particolarmente controverso è apparsa la scelta di accentrare «i rapporti con gli organi di informazione» in capo al procuratore della Repubblica che li mantiene «personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato». Il disegno di evitare forme di personalizzazione e di protagonismo giudiziario tramite lo strumento della verticalizzazione non è andato troppo innanzi. Dapprima, il Consiglio Superiore della magistratura, facendo leva sull’avverbio “appositamente”, ha escluso che i rapporti con i mass media potessero essere gestiti da una pluralità di magistrati, ma in un successivo parere è stata ritenuta legittima una delega permanente rilasciata ai Procuratori aggiunti per le materie di loro competenza. Ad

ogni modo, è facile riscontrare dalla fruizione dei mass-media quanto la prassi si discosti spesso dalla regola scritta, benché di recente se ne riscontri un maggior rispetto. Anche sul versante della responsabilità disciplinare gli esiti sono deludenti, nonostante sia stata introdotta la tipizzazione, a lungo invocata, degli illeciti disciplinari ad opera del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Per terminare l'analisi di dritto positivo si segnala, di recente, l'intervenuta pubblicazione (G.U. dell'11 gennaio 2018) del decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 recante "Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1 commi 82, 83 e 84 lett. a), b), c), d) ed e) della l. 23 giugno 2017, n. 103" (c.d. riforma Orlando), le cui disposizioni vanno ad innovare, sotto innumerevoli aspetti, la disciplina del codice di rito penale sulle intercettazioni.

I primi commenti autorevoli, segnalano molteplici profili di criticità della nuova riforma su cui occorrerà a lungo meditare e, se del caso, correre ai ripari. Come ebbe ad affermare il CSM nella circolare ricognitiva sulle buone prassi in materia di intercettazione, "non è infatti la raccolta del dato a rappresentare un vulnus al diritto alla riservatezza dei dati personali, **ma l'eventuale profilo patologico della violazione delle corrette regole di gestione**, nella sua duplice direzione della divulgazione non autorizzata, o comunque non giustificata da esigenze investigative o processuali, e della distruzione, perdita o modifica del dato. Solo una corretta relazione fra raccolta, trattamento, utilizzazione e finalità dell'acquisizione del dato a mezzo intercettazione costituisce presidio di garanzia e luogo di compensazione degli interessi coinvolti".

Quanto alle indebite e reiterate pubblicazioni dei contenuti delle intercettazioni telefoniche, appare doveroso evidenziare che il Tribunale di Roma, investito della questione circa l'invalidità delle

intercettazioni già oggetto di diffusione mediatica si è mosso entro schemi tradizionali, escludendo che tra le “prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge” possano collocarsi quelle riguardanti i divieti di pubblicazione degli atti. La preoccupazione che possano essere praticate mosse manipolative ha indotto a ripiegare su un apparato sanzionatorio esterno al processo, in particolare sulla responsabilità disciplinare ex art. 115. c.p.p., ma una siffatta soluzione sappiamo come sia estremamente debole alla prova dei fatti.

Al di là dell’esito negativo sortito nel caso di specie, la questione sollevata mette bene a fuoco una prassi mediatica pericolosa perché suscettibile di provocare un reale pregiudizio all’imparzialità del giudice.

Per il momento, la questione non può che essere affrontata attraverso uno scrupoloso esercizio dei poteri di controllo che i pubblici ministeri esercitano sugli organi di polizia giudiziaria e che i capi degli uffici pongono in essere, a loro volta, sui loro sostituti. Forse non sarebbe fuori luogo, in attesa di congrue modifiche legislative, la creazione di buone regole in ordine a questo profilo, così come si è provato a fare per la tutela della riservatezza.

Con deferenza.

Bologna, 9 febbraio 2018

Il Presidente dell’Associazione Forense

(Avv. Matteo Murgo)